

D.LGS. 196/03

TESTO UNICO SULLA PRIVACY

Principali riferimenti in ambito marketing

Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie - Provvedimento generale

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840>

2/2/2008 - Marketing selvaggio: scattano nuovi divieti del Garante

http://www.wps-group.it/news/638-news_privacy-Marketing-selvaggio-scattano-nuovi-divieti-del-Garante.php

25/11/08 - Il Garante sanziona le informative incomplete

http://www.wps-group.it/news/630-news_privacy-informative-incomplete.php

3/9/08 - Privacy: Garante, stop a marketing telefonico selvaggio

http://www.wps-group.it/news/610-news_privacy-Privacy-Garante-stop-a-marketing-telefonico-selvaggio.php

17/06/08 - Privacy e comunicazioni elettroniche

http://www.wps-group.it/news/592-news_privacy-Privacy-e-comunicazioni-elettroniche.php

29/02/08 - Garante Privacy si espone sullo Spam via fax

http://www.wps-group.it/news/561-news_privacy-Garante-Privacy-si-espone-sullo-Spam-via-fax.php

7/1/08 - Spam, Garante: si può chiedere il risarcimento

http://www.wps-group.it/news/2-news_privacy-Spam-Garante-si-pu-chiedere-il-risarcimento.php

Art. 13. Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO

CAPO I - PROFILI GENERALI

Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni